

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO

ART. 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO

Il Comune di Monteprandone, di seguito denominato "Comune", gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale (metano) su tutto il territorio Comunale, con decorrenza _____.

ART. 2 - NORME PER LA FORNITURA

- 1) La somministrazione del gas naturale è disciplinata dalle norme che seguono e dalle condizioni speciali che di volta in volta saranno stabilite.
- 2) Il Comune, inoltre, si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione. La comunicazione di dette modifiche si intende validamente effettuata dal Comune mediante lettera inviata all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale o con altri mezzi idonei per la comunicazione con gli utenti.

ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

- 1) La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Non sono ammesse forniture a forfait e/o senza contatore.

ART. 4 - RETI DI DISTRIBUZIONE

- 1) Le reti di distribuzione comprendono i tubi ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private ad uso pubblico o su aree pubbliche o private, seguendo percorsi stabiliti dal Comune in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.
- 2) Le reti sono di proprietà esclusiva del Comune anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o terzi, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo. Il Comune ne cura la posa, l'ampliamento e la manutenzione.
- 3) La manutenzione è ad esclusivo carico del Comune. Danni cagionati da terzi danno diritto all'Amministrazione del rimborso delle spese di riparazione degli oneri per il gas disperso e delle spese riflesse.
- 4) L'onere per la costruzione di nuove tubazioni stradali del gas richieste dai lottizzanti in ottemperanza alle disposizioni comunali deve essere a completo carico del richiedente.
- 5) In contemporaneità alla presentazione della richiesta all'Amministrazione del nuovo insediamento urbanistico, dovranno essere inoltrati all'ufficio gas tutti gli elementi atti alla valutazione della possibilità di fornitura del servizio. L'ufficio darà il proprio parere, con le relative prescrizioni, in merito all'approvazione dell'insediamento.
- 6) Le eventuali successive richieste di preventivazione delle reti di distribuzione nelle lottizzazioni vengono accettate solamente quando vi siano indicate:
 - a) due copie dei relativi disegni, approvati dall'ufficio tecnico comunale;
 - b) una copia del disciplinare della lottizzazione stipulato dal Comune.
- 7) Nel caso in cui il lottizzante provveda direttamente all'esecuzione delle reti, egli dovrà attenersi alle specifiche tecniche dei materiali ed alle modalità di posa emanate dal Comune. La manutenzione sarà a carico del lottizzante fino a quando dette reti non saranno date in gestione al Comune.
- 8) All'atto della consegna degli impianti da parte del costruttore verrà redatto un apposito verbale corredata dai certificati di collaudo delle reti e del certificato di origine dei materiali.
- 9) Le reti costruite dagli utenti o da loro consorzi rimangono di loro proprietà e così ogni onere di manutenzione fino a che non saranno date in gestione al Comune.
- 10) Qualora le reti siano costruite da privati, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere costituito idoneo deposito cauzionale, il cui importo verrà stabilito dalla G.C. su proposta dell'ufficio tecnico.

Entro 30 gg. dal verbale di collaudo la cauzione verrà svincolata.

ART. 5 - ALLACCIAMENTI

- 1) Le derivazioni di presa comprendono i tubi, con i loro rispettivi accessori. Esse si staccano dalle reti di distribuzione, per l'alimentazione degli impianti interni degli utenti e giungono fino agli apparecchi di misura compresi.
- 2) Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Comune, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura del gas. Le richieste di allacciamento in zone o strade non servite non impegnano il Comune. Il Comune sulla base delle proprie disponibilità finanziarie redigerà annualmente il programma di interventi per la estensione dei servizi. Qualora sia richiesta l'estensione del servizio in vie o località non rientranti nei programmi aziendali, il Comune può accogliere le richieste quanto da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo sulla spesa di costruzione della tubazione stradale, mediante versamento a fondo perduto. L'entità e le modalità di pagamento dei contributi saranno determinate dal Comune secondo le particolarità del caso.

- 3) La derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dal Comune, che avrà il diritto di far pagare al richiedente i contributi in vigore all'atto della esecuzione dei lavori, con eventuale esclusione dello scavo ed opere edili.
- 4) L'impianto rimane di proprietà del Comune che se ne assume ogni onere di manutenzione e di rinnovo al termine della sua vita utile, tubazione e contatore compresi.
- 5) Per le successive modifiche richieste dall'utente o dal proprietario del fondo o del fabbricato, o imposte da ragioni tecniche comunque provocate dall'utente, sarà chiesto, nei limiti consentiti dalle leggi, un contributo a fondo perduto nella misura e con le modalità in vigore all'atto delle esecuzione dei lavori.
- 6) In tutti i casi di costruzione, rinnovo, manutenzioni, riparazioni, modifica dell'impianto di derivazione non sono a carico del Comune opere murarie in genere, ripristini, tinteggiature, demolizioni, rifacimento di pavimentazioni, rivestimenti ed ogni altro particolare insistente sulla proprietà interessata.
- 7) Il proprietario dell'immobile servito è obbligato a consentire il passaggio, l'appoggio o l'infissione su immobili di sua proprietà, delle derivazioni del Comune, senza che ciò comporti diritto alcuno per l'utente o per il proprietario, di rimborso di quote di corrispettivi versati o di versamento di canoni per servitù o di altre somme in genere.
- 8) All'atto della presentazione della domanda il richiedente, se diverso dal proprietario, dovrà allegare copia della autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o le tubazioni.
- 9) In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, motivandola opportunamente.
- 10) Il Comune, dopo i sopralluoghi necessari presenterà all'interessato un preventivo.
- 11) Il valore del preventivo può variare, qualora all'atto esecutivo dell'opera, vi siano variazioni dei costi di allacciamento.
- 12) I preventivi, salvo quanto previsto dal 3 comma dell'art. 6, sono gratuiti.
- 13) La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti verrà effettuata dalla condotta principale.
- 14) Il proprietario dell'immobile è tenuto a conservare con diligenza l'impianto o le apparecchiature constituenti l'allacciamento poste nella sua proprietà.

ART. 6 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE DERIVAZIONI

- 1) Spetta al Comune di determinare il punto di derivazione della presa, i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore dell'utente. In caso avvenga una maggiorazione del consumo e la presa ed il misuratore non risultassero più sufficienti, il Comune provvederà alla loro sostituzione con altri di maggior diametro a spese dell'utente.
- 2) Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Comune, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie necessarie per la parte insistente in proprietà privata.

Il rifacimento del tratto di rete dal contatore all'unità immobiliare a seguito di spostamento dei contatori rimane a totale carico dell'utente.

In caso di esecuzione di interventi di rifacimento o potenziamento delle reti esistenti, l'Amministrazione comunale può disporre attraverso propria ordinanza, lo spostamento dei gruppi di lettura (contatori) secondo quanto previsto dal successivo articolo 13).

3) Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque sia il motivo, il Comune addeberà le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi di preventivazione.

4) La manutenzione delle opere di derivazione per la fornitura del gas è a totale carico del Comune per la parte di sua proprietà. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterri ed i ripristini saranno a totale carico dell'utente o del proprietario.

5) Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni, provocati dall'utente, dal proprietario o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

6) E' vietato manomettere, spostare, modificare le derivazioni o parti di esse.

7) Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti ad anomalie, guasti, difetti delle diramazioni di presa, fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile o all'utente, quando l'uno e l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei guasti comunque provocati e verificati.

ART. 7 - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

- 1) Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente a valle degli apparecchi di misura.
- 2) I proprietari o gli utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione affidandone l'esecuzione esclusivamente ad installatori iscritti regolarmente negli appositi albi professionali della Camera di Commercio.
- 3) Gli installatori, nella esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme vigenti, ai principi della buona tecnica ed a quelle suggerite dall'esperienza e dalla tecnica del particolare settore e sono responsabili per eventuali danni a persone o a cose conseguenti a deficienza degli stessi impianti interni.

In particolare dovranno attenersi alle vigenti disposizioni per quanto attiene le certificazioni in materia di conformità alle norme di buon esercizio e sicurezza.

4) Il Comune si riserva la facoltà di emanare, in qualunque momento, speciali norme per la realizzazione, l'ampliamento, modifica e manutenzione degli impianti interni.

5) Il proprietario dell'immobile garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e idoneità.

6) Qualora gli impianti interni non fossero ritenuti idonei, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

7) Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a defezioni delle installazioni interne private.

8) L'effettiva erogazione della fornitura è subordinata alla presentazione da parte dell'utente, prima dell'allacciamento, di una dichiarazione rilasciata da un tecnico qualificato o dall'installatore, attestante la buona esecuzione dell'impianto di ricezione, in ogni sua parte secondo le normative vigenti e, comunque, secondo i criteri della buona tecnica.

9) E' vietato utilizzare le condutture del gas, comunque isolate da terra mediante giunti dielettrici, come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici. Il Comune chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

10) Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi, culturali o simili, feste pubbliche o private, devono essere presentate al Comune corredate dalla indicazione di un installatore o tecnico iscritto negli appositi albi professionali o tecnico comunale, cui competrà la realizzazione dell'impianto interno; l'attivazione della fornitura è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del suddetto installatore attestante che l'impianto di distribuzione a valle del contatore è costruito secondo i principi della buona tecnica.

ART. 8 - MODIFICHE

1) Il Comune può disporre in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie al corretto funzionamento degli impianti: l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

2) In caso di inadempienza il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto. In questo caso l'utente non può reclamare danni o considerarsi svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

3) Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune nel caso intenda apportare modifiche al locale ove trovasi collocato il misuratore.

ART. 9 - CONTROLLI

1) Il Comune ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione del gas all'interno della proprietà privata.

2) Il personale del Comune, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.

3) In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

4) Resta altresì salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

ART. 10 - RICHIESTA DI FORNITURA

1) La richiesta di fornitura del gas sarà formulata dagli interessati fornendo tutti i dati necessari alla stipulazione del relativo contratto.

2) La richiesta d'utenza presuppone l'esistenza dell'impianto interno regolare, mancante solo dell'apparecchio di misura.

3) In caso di richiesta di aumento della fornitura valgono le norme stabilite, sempre che le derivazioni e gli apparecchi di misura siano sufficienti per soddisfare la nuova richiesta.

4) L'utente deve dichiarare all'atto della richiesta di fornitura, l'uso che intende fare del gas per l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita.

5) E' vietata l'utilizzazione del gas per usi diversi da quelli dichiarati nei contratti di fornitura.

6) L'utente è responsabile dell'effettivo impiego del gas secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

7) La somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto e la corresponsione degli importi eventualmente richiesti.

8) Il contratto conterrà una clausola di accettazione delle disposizioni del presente regolamento, da intendersi perfezionata con la sottoscrizione del contratto.

ART. 11 - CONTRATTO DI FORNITURA, DURATA E DISDETTA

- 1) Il contratto di fornitura è di norma a tempo indeterminato.
- 2) L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione al Comune, che provvederà al rilievo del consumo ed alla chiusura del misuratore. In caso di decesso del contraente o di suo trasferimento a tempo indeterminato, gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione al Comune per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e di eventuale subentro.
- 3) L'utente è tenuto inoltre a comunicare al Comune il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.
- 4) L'utente che non osserverà quanto sopra determinato resterà direttamente responsabile del pagamento del gas che sarà consumato da eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il Comune nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguenti all'uso degli impianti.
- 5) Resta salvo, in tal caso, il diritto del Comune di sospendere immediatamente la fornitura.
- 6) Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua, darne comunicazione sempre nei modi previsti, al Comune, e stipulare il relativo contratto di fornitura.
- 7) L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.
- 8) È vietata la sub-fornitura del gas ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.
- 9) Imposte, tasse, sovrapprezzi ed altro, gravanti sulle forniture del Comune e sul relativo contratto, sono a carico dell'utente.
- 10) L'originale del contratto verrà conservato dal Comune, mentre copia dello stesso verrà rilasciata all'utente interessato.

ART. 12 - APPARECCHI DI MISURA

- 1) Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune. Tipo, portata e sistemi di misura sono stabiliti dal Comune stesso in relazione alle caratteristiche della fornitura.
- 2) Il Comune ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza obbligo di preavviso.

ART. 13 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI

- 1) Gli apparecchi di misura e l'eventuale riduttore della pressione sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Comune anche in relazione alla necessità di garantire il facile accesso al personale addetto. Nel rispetto della normativa vigente il misuratore verrà collocato all'esterno ed in tal caso l'utente è tenuto ad assicurare adeguata protezione allo stesso ed all'eventuale riduttore mediante apposito manufatto, da collocarsi a sue spese una volta in possesso dell'eventuale autorizzazione edilizia.
- 2) Il Comune può disporre lo spostamento degli apparecchi, a spese dell'utente, qualora gli stessi si vengano a trovare in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso, non idoneo o non facilmente accessibile.
- 3) Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo:
 - a) alla sospensione immediata dell'erogazione;
 - b) ad azione giudiziaria contro di esso;
 - c) alla risoluzione del contratto di fornitura.

ART. 14 - GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA ED ACCESSORI

- 1) L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinchè questo possa provvedere.
- 2) Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo casi di danneggiamento per dolo o per incuria, sono a carico del Comune.
- 3) Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 15 - LETTURA DEI MISURATORI

- 1) L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare in qualsiasi momento, al personale incaricato dal Comune, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Comune, che ha comunque la facoltà di effettuare letture di controllo a sua discrezione.
- 2) A richiesta del Comune l'utente è tenuto ad effettuare la lettura del proprio contatore, trasmettendola al Comune stesso, con le modalità che saranno indicate.
- 3) Nel caso che, per qualsiasi motivo, la cartolina di lettura non pervenga o pervenga oltre il termine stabilito, ovvero

contenga dati di lettura non leggibili o verosimilmente errati, il Comune provvederà a stimare d'ufficio i consumi.

4) Qualora, per cause dovute all'utente, non sia stato possibile accettare i consumi, può essere disposta la sospensione della fornitura. Essa potrà essere riattivata soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

5) E' fatto obbligo all'utente di verificare l'esattezza della lettura riportata sulla fattura. Nel caso di discordanze dovrà comunicarlo all'ufficio entro cinque giorni dal ricevimento fattura.

ART. 16 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL MISURATORE

1) Qualora il contatore si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'utente darne immediato avviso al Comune; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore verrà calcolato in base al consumo dell'utente stesso relativo ai periodi analoghi precedenti. Qualora non esistano consumi precedenti attendibili si farà riferimento a quelli di immobili con analoghe caratteristiche.

ART. 17 - VERIFICA DEI MISURATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

1) Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, in mancanza di precise valutazioni della durata dell'irregolarità.

2) Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa UNI-CIG, il Comune addeberà le spese di verifica all'utente stesso.

ART. 18 - PAGAMENTI

1) Ogni consumo di gas, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente;

2) Il gas viene pagato periodicamente, mediante versamenti di somme corrispondenti a fatture di acconto o di conguaglio;

3) Le fatture comprendono:

a) l'ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto calcolato in base alle tariffe ed alle modalità in vigore;

b) gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, noli degli apparecchi di misura e controllo;

c) spese d'esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

4) Le fatture, recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo se richiesto dall'utente, dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

5) Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati a discrezione del Comune.

6) Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

7) La chiusura temporanea del contatore, in corso di contratto, non esonerà l'utente dal pagamento dei noli.

8) In caso di ritardo nei pagamenti oltre la scadenza fissata in fattura, il Comune applicherà le seguenti indennità di mora:

- fino a 20 giorni di ritardo 6% in ragione annua, per i giorni di ritardo;

- per ritardi oltre il 20 giorno il 6% fisso oltre al 6% in ragione annua sempre per i giorni di ritardo.

In caso di mancato pagamento, l'utente viene invitato tramite sollecito a provvedere al pagamento della fattura entro 10 giorni dalla data del sollecito medesimo, con l'obbligo di corrispondere l'indennità di mora con le modalità di cui sopra.

10) Trascorso inutilmente tale termine, il Comune si riserva la facoltà di sospendere la fornitura e di procedere al recupero della somma dovuta, nonché di ogni altra spesa sostenuta.

11) L'utente moroso non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

12) Le forniture sospese per morosità potranno essere riattivate soltanto dopo che l'utente o avrà ottenuto la dilazione di cui al successivo comma 13) o avrà interamente saldato il proprio debito comprendente :

- importo fattura;

- indennità di mora;

- spese di sospensione e riattivazione dell'utenza.

13) Previa domanda scritta dell'interessato il Sindaco o suo Delegato, può concedere, in casi eccezionali, dilazione dei pagamenti applicando tutti gli interessi di mora di cui al punto 8) nonché il recupero delle spese di riattivazione e generali dovute.

14) L'amministrazione comunale ha la facoltà di concordare con gli Enti Pubblici modalità di pagamento che tengano conto delle procedure di finanziamento e di erogazione degli Enti stessi, senza l'applicazione dell'indennità di mora.

15) L'indennità di mora non viene addebitata nel caso in cui il pagamento venga ritardato o sospeso dal Comune stesso per esigenze di servizio.

ART. 19 - ANTICIPO CONTRATTUALE A GARANZIA DEI CONSUMI

- 1) All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, o in caso di modifica dello stesso (compreso cambio di intestazione), il Comune richiede all'utente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un anticipo sui futuri consumi, infruttifero, che sarà addebitato sulla prima fattura.
- 2) Gli Enti Pubblici sono esenti dal versamento dell'anticipo.
- 3) L'ammontare dell'anticipo viene determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell'utenza e può essere aggiornato in corso di contratto, anche in relazione all'andamento delle tariffe di vendita.; in particolare per le utenze industriali ed artigianali con consumi superiori a 50.000 mc./anno, l'anticipo contrattuale non dovrà essere inferiore all'importo di due mesi di massimo consumo e potrà essere garantito da apposita fidejussione bancaria.
- 4) Il Comune, in caso di insolvenza dell'utenza, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni tendenti al recupero del credito.
- 5) L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto con l'ultima fattura di saldo.

ART. 20 - DIRITTO DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA O DI RECESSO DAL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

- 1) E' facoltà del Comune di sospendere la fornitura o di recedere in qualsiasi momento dal contratto di somministrazione ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare insindacabilmente.
- 2) Il Comune può sospendere la fornitura per qualunque inadempienza dell'utente alle pattuizioni contrattuali inclusa la morosità.
- 3) Il contratto si intende risolto senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune, quando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione del gas e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal regolamento.

ART. 21 - INTERRUZIONE ED IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune porrà ogni cura affinchè la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i danni che ne potrebbero conseguire.
- 2) Le sospensioni, interruzioni o limitazioni delle forniture, come pure le oscillazioni di pressione, ecc., dovute a qualsiasi causa, non danno alcun diritto all'utente di richiedere rifusioni di danni, rimborso di spese o risoluzione di contratto.

ART. 22 - RECLAMI

- 1) In caso di controversia ogni reclamo dovrà essere contestato al Comune per iscritto.

ART. 23 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 24 - OBBLIGATORIETA'

- 1) Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
- 2) Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 25 - VARIAZIONI

Ogni variazione sia delle clausole del presente regolamento che delle tariffe, quote fisse ed imposte ovvero dei contributi a qualsiasi titolo dovuti sarà adottata dal Comune con apposita delibera assunta a termini di legge.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutti gli effetti del contratto di somministrazione le parti sceglieranno di comune accordo il foro competente.

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

REGOLAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

